

-----STATUTO-----

-----FONDAZIONE UN FUTURO PER L'ASPERGER ONLUS-----

-----DENOMINAZIONE-----

-----Articolo 1-----

1.01 E' costituita per iniziativa di Massimo Montini, la fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Fondazione un futuro per l'Asperger ONLUS" (nel proseguo solo "Fondazione").-----

1.02 La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.-----

-----SEDE-----

-----Articolo 2-----

2.01 La Fondazione ha sede in Casarile (MI), via Borgo Ambrosiano.-----

2.02 La Fondazione può istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.-----

-----SCOPO-----

-----Articolo 3-----

3.01 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

3.02 La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della beneficenza e della formazione.-----

3.03 In particolare la Fondazione si propone di sostenere in qualunque forma la promozione della qualità della vita delle persone affette dalla sindrome di Asperger o autismo ad alto funzionamento.-----

-----ATTIVITA'-----

-----Articolo 4-----

4.01 La Fondazione per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale potrà:-----

- promuovere e realizzazione progetti a favore di persone affette dalla sindrome di Asperger o autismo ad alto funzionamento, attraverso l'attivazione di modalità di comunicazione che aumentano l'autostima, sviluppano la creatività, migliorano le capacità affettive e relazionali;-----
- creare comunità educative, implementare reti familiari e promuovere iniziative di supporto diurno e/o residenziale in favore di ragazzi affetti dalla sindrome di Asperger;----
- assumere la gestione diretta o indiretta di realtà, strutture ed iniziative socio assistenziali;-----
- realizzare progetti educativi nell'area del disagio ed interventi diretti al miglioramento delle competenze relazionali al potenziamento delle capacità espressive nei soggetti

affette dalla sindrome di Asperger o autismo ad alto funzionamento, anche in collaborazione con enti locali e statali, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Università;

- progettare e gestire attività di formazione e di orientamento diretti in via prevalente a soggetti affetti da sindrome di Asperger;-----

- promuovere, sostenere ed organizzare iniziative di solidarietà e cooperazione a sostegno delle persone che si trovano in condizioni di disagio e comunque bisognose;-----

- erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di solidarietà sociale e finalità analoghe alle proprie, in conformità al comma 2 bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;-----

- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, pubbliche e private interessate alle tematiche relative all'Asperger o autismo ad alto funzionamento.-----

4.02 La Fondazione potrà altresì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, le seguenti attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali:-

- sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche relative a all'Asperger o autismo ad alto funzionamento;

- promuovere iniziative di raccolta di fondi da destinare alle attività istituzionali, nel rispetto delle vigenti norme di legge.-----

4.03 La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle esposte nel presente statuto, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

-----PATRIMONIO-----

-----Articolo 5-----

5.01 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto costitutivo.-----

5.02 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, dei Sostenitori, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

5.03 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.-----

-----MEMBRI DELLA FONDAZIONE-----

-----Articolo 6-----

6.01 I membri della Fondazione sono:

- I Fondatori;-----
- I Sostenitori.-----

-----Articolo 7-----

7.01 Sono Fondatori, oltre a coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo, qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o giuridica, ancorché non riconosciuta, che condivida gli scopi così come indicati all'articolo 3 dello Statuto e venga cooptato con il voto favorevole di almeno i due terzi del Collegio dei Fondatori alle condizioni che seguono:-----

- (i) venga presentato dal Presidente;-----
- (ii) concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione.-----

7.02 Il Collegio dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per l'impegno nel sociale.-----

-----Articolo 8-----

8.01 Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi annuali o pluriennali, mediante conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

8.02 Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione. -----

8.03 La qualità di Partecipante è deliberata, su proposta del Presidente, dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi membri. -----

8.04 La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi 3 (tre) anni dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.-----

8.05 Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i Sostenitori in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.-----

---ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI SOSTENITORI---

-----Articolo 9-----

9.01 Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, e comunque con il consenso del Presidente, l'esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori, per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) inadempimento degli obblighi e doveri deri-

vanti dal presente Statuto; (ii) morosità; (iii) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; (iv) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (vi) essere stati condannati ad una pena definitiva che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (vii) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.-----

9.02 Per gli enti e le persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie nonché in ipotesi di sopravvenuta incompatibilità tra le finalità e le attività dell'ente e gli scopi della Fondazione. -----

9.03 La ricorrenza di alcuno dei casi di esclusione di cui agli articoli 9.01 e 9.02 viene accertata dal Collegio dei Fondatori.-----

9.04 I Fondatori ed i Sostenitori possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

9.05 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.-----

-----ORGANI DELLA FONDAZIONE-----

-----Articolo 10-----

10.01 Sono organi della Fondazione:

- il Collegio dei Fondatori;-----
- il Collegio dei Sostenitori;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- il Presidente;-----
- il Vice Presidente;-----
- il Revisore unico o il Collegio dei Revisori.-----

10.02 Ciascuna carica, ad eccezione del Revisore unico o del Collegio dei Revisori, è gratuita.-----

-----COLLEGIO DEI FONDATORI-----

-----Articolo 11-----

11.01 Il Presidente ed i Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.-----

11.02 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente Statuto, ha i seguenti poteri:---

- a. formulare proposte e pareri, non vincolanti, agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione stessa;-----
- b. nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza. -----
- c. nominare il Collegio dei Revisori o il Revisore unico;---
- d. attribuire a terzi la qualità di Fondatore;-----
- e. attribuire a terzi la qualità di Sostenitore;-----

f. deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.-----

-----CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE ADUNANZE -----
-----DEL COLLEGIO DEI FONDATORI-----

-----Articolo 12-----

12.01 Il Collegio dei Fondatori può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo dei suoi membri o di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.-----

12.02 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene a mezzo di avviso scritto con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, inviato a cura dal Presidente della Fondazione e recapitato a ciascun membro del Collegio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.-----

12.03 In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.----

12.04 Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante non possono essere conferite più di due deleghe.-----

12.05 Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Fondatori, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.-----

12.06 L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente della Fondazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, ivi compreso il Presidente, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.-----

12.07 Il Collegio dei Fondatori è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i Fondatori, il Presidente ed il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.-

12.08 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

12.09 Ciascun membro ha diritto ad un voto.

12.10 Delle adunanze del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza all'uopo nominato.-----

-----COLLEGIO DEI SOSTENITORI-----

-----Articolo 13-----

13.01 Tutti i sostenitori costituiscono il Collegio dei Sostenitori che deve essere costituito da almeno due membri.--

13.02 Il Collegio dei Sostenitori si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.-----

13.03 Il Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei presenti. -----

13.04 Il Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo nei casi di parità.-----

13.05 Il Collegio dei Sostenitori può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 14-----

14.01 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di componenti variabile da tre a sette membri, così come determinato dal Presidente. -----

14.02 Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- il Presidente;-----
- la metà dei restanti componenti nominata dal Presidente;--
- l'altra metà dei restanti componenti nominata dal Collegio dei Fondatori.-----

Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.-----

14.03 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.-----

14.04 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.-----

14.05 Qualora durante un mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina. Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio di Amministrazione ed il consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva designazione, da parte del titolare competente, ed in ogni caso non oltre alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, ivi compresa la revoca da parte dei soggetti legittimati alla loro nomina, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.-----

14.06 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione.-----

14.07 In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:-----

(i) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione; -----

(ii) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;-----

(iii) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;-----

(iv) nominare e revocare comitati tecnici e scientifici ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione-----

(v) adottare regolamenti che disciplinino lo svolgimento delle attività della Fondazione;-----

(vi) determinare gli importi di cui agli articoli 7.01 e 8.02;-----

(vii) nominare, scegliendolo tra i propri componenti su proposta del Presidente, il Vice Presidente;-----

(viii) deliberare eventuali modifiche dello statuto;-----

(ix) deliberare lo scioglimento della Fondazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.---

(x) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto-----

14.08 Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe di funzione al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. -----

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 15-----

15.01 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno due dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.-----

15.02 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.-----

15.03 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le

formalità suddette, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed il Collegio dei Revisori o il Revisore unico.--
15.04 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.-----

15.05 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere di cui ai punti (viii) e (xi) dell'art. 14.08 sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti e comunque con il voto favorevole del Presidente.-----

15.06 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione.-----

15.07 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato. -----

-----PRESIDENTE-----

-----Articolo 16-----

16.01 Il Presidente della Fondazione è indicato nell'atto costitutivo e rimane in carica a vita.-----

16.02 Il Presidente, designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina. In mancanza di tale designazione, si considera designato, quale successore del Presidente, l'erede più anziano dello stesso in linea retta.-----

16.03 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 16.02, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.-----

16.04 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti o sia impossibile individuare il soggetto designato alla carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice - Presidente ed, in sua assenza, del Consigliere più anziano.-----

16.05 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Collegio dei Fondatori sia il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.-----

16.06 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni

dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.-----

16.07 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice
Presidente, o ad altri Consiglieri.-----

-----VICE PRESIDENTE-----

-----Articolo 17-----

17.01 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui
delegate dallo stesso.-----

17.02 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente ba-
sta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente
ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uf-
ficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa even-
tuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai
quali la firma si riferisce.-----

-----REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI-----

-----Articolo 18-----

18.01 La revisione dei conti della Fondazione è affidata, a
discrezione del Collegio dei Fondatori, ad un Revisore Unico
o ad un Collegio dei Revisori composto da tre componenti.---

18.02 Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Re-
visori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Lega-
li istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze.-----

18.03 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori vigila
sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la re-
golare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte
di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo ap-
posita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Reviso-
re Unico o il Collegio dei Revisori, inoltre, ha il compito
di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto
dell'attività della Fondazione.-----

18.04 Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori durano in
carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere ri-
confermati.-----

18.05 Il Revisore Unico o i componenti del Collegio dei Re-
visori possono partecipare, senza diritto di voto, alle ri-
unioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Fondatori.-----

-----ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO-----

-----Articolo 19-----

19.01 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e
si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

19.02 Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione ap-
prova il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente
ed, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo relativo
all'anno successivo. -----

19.03 I bilanci devono restare depositati presso la sede
della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono il
Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro

lettura.-----
19.04 Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

19.05 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.-----

-----SCIoglimento-----

-----Articolo 20-----

20.01 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.-----

20.02 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.-----

-----NORMA FINALE-----

-----Articolo 21-----

21.01 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle Leggi in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre n. 1997 n. 460.-----

All'originale firmato:-----
Massimo Montini - Massimo Linares (L.S.)-----

Copia conforme all'originale.

Milano, 17 marzo 2020

Massimo Linares
